



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 58° J. F. KENNEDY**

Sede degli Uffici di Presidenza e Segreteria: Via Monte Rosa, 149 C.A.P. 80144 NAPOLI  
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIC8CM004, C.F. 80025520638  
**AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA NA-13**

Recapito E-mail: [NAIC8CM004@istruzione.it](mailto:NAIC8CM004@istruzione.it); Recapito Posta Elettronica Certificata: [NAIC8CM004@pec.istruzione.it](mailto:NAIC8CM004@pec.istruzione.it)  
Indirizzo Sito Web: <https://www.ic58jfkennedy.edu.it>; Tel. 0815438314

Prot. 12425/1.1

Napoli, 04/11/2024

**Ai Docenti, Al Personale ATA, Ai Signori Genitori**

**Oggetto**

**Candidature per Elezioni a. s. 2024-2025 Rinnovo Consiglio di Istituto triennio scolastico 2024-2027**

Con riferimento alla Normativa e ai Dispositivi vigenti in materia, si evidenzia, in merito alle Elezioni da effettuare nel corrente a. s. 2024-2025 per il rinnovo del Consiglio di Istituto riguardo al triennio scolastico 2024-2027, che è fissata per le ore 12 del giorno 11 novembre 2024 la scadenza per la presentazione delle Liste dei Candidati.

Le Liste dovranno essere distinte in merito alle Componenti, caratterizzandosi come Liste relative ai Docenti, Liste relative al Personale ATA, Liste relative ai Genitori; per ciascuna Lista va indicato il Motto.

I Presentatori di Lista non potranno proporsi come Candidati.

Per i Presentatori di Lista sussiste la possibilità di consegna brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria oppure di inoltro all'indirizzo di posta elettronica [naic8cm004@istruzione.it](mailto:naic8cm004@istruzione.it).


Si allega la Normativa di riferimento, congiuntamente con la Modulistica da utilizzare.

**Il Dirigente Scolastico: Prof. ssa Carmela Mannarelli**

*Carmela Mannarelli*

*Napoli, 04 novembre 2024*





## Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293

Prot. n. 3025

### Numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola

#### IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici distrettuali;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici provinciali;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 novembre 1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola;

Ritenuto di apportare alcune modifiche alle disposizioni della citata O.M. n. 363/95, al fine di rendere più rappresentative le liste concorrenti a livello nazionale e di favorire la partecipazione alle elezioni dei Consigli di circolo-istituto, dei Consigli scolastici distrettuali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

Ritenuto opportuno di riunire in un unico testo tutte le disposizioni impartite con le ordinanze ministeriali sopracitate, inerenti al numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni degli Organi collegiali della scuola;

#### ORDINA

##### Art. 1

All'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.»

##### Art. 2

All'art. 26 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, il comma 1 è sostituito dal



segunte:

«1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000, ma superiori a 200;
- d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 1.000.»

Art. 3

All'art. 25 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000, ma superiori a 200;
- d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1.000;
- e) da almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000.»

Art. 4

All'art. 24 dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1995, n. 225, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000, ma superiori a 200;
- d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000, ma superiori a 1.000;
- e) da almeno 400 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000. I 400 elettori presentatori di lista devono avere la propria sede di servizio in almeno 20 differenti province appartenenti ad almeno 5 diverse Regioni.»

Art. 5

Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 30 novembre 1995, n. 363.